



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

PEI

Réf. n° - Prot. n. **7020/064/2018**
V/ réf. – Vs. rif.

Aoste / Aosta **19 aprile 2018**

AI SIGNORI SINDACI
DEI COMUNI DELLA REGIONE

L O R O S E D I

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DEL COMUNE DI

1 1 0 2 8 V A L T O U R N E N C H E

e p.c. AL PRESIDENTE DELLA
COMMISSIONE ELETTORALE
CIRCONDARIALE
11100 AOSTA

OGGETTO: Elezioni regionali del 20 maggio 2018 - Votazione elettori minorati nella deambulazione e portatori di handicap, ricoverati in case di riposo per anziani o cronicari e tossicodipendenti degenti presso comunità o strutture riabilitative.

In prossimità delle consultazioni elettorali in oggetto si ricorda alle SS.LL. che, con ogni mezzo, deve essere agevolata la votazione degli elettori non deambulanti i quali, com'è noto, quando la sede della sezione nella quale sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in un'altra sezione allocata in una sede già esente da barriere architettoniche. In tal caso, il Presidente del seggio nel quale si presenteranno a votare detti elettori, prima di consegnare loro la scheda, dovrà accertarsi che i medesimi siano in possesso della tessera elettorale e di un'attestazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi, o della copia autentica della patente di guida speciale, purché, dalla documentazione esibita, risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Le sedi e le sezioni elettorali esenti da tali barriere dovranno essere opportunamente contrassegnate e arredate secondo le prescrizioni di cui all'articolo 2 della legge 15 gennaio 1991, n. 15 (*Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti*).

Al riguardo, si richiama il disposto dell'art. 42, quinto comma, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (testo unico per l'elezione della Camera dei Deputati), come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge 16 aprile 2002, n. 62 in base al quale ogni sala dell'elezione, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine di cui una destinata ai portatori di handicap.

In ogni caso, i Comuni avranno cura di pubblicizzare adeguatamente, con i mezzi ritenuti più idonei l'elenco delle sezioni elettorali esenti da barriere architettoniche.

Si rammenta, altresì, che a tutela degli elettori portatori di handicap, l'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dispone che, in occasione delle consultazioni, i Comuni organizzino servizi di trasporto pubblico al fine di favorire il raggiungimento dei seggi da parte di detti elettori.

In proposito si richiama l'attenzione delle SS.LL. sull'esigenza di predisporre un efficiente servizio e che lo stesso venga adeguatamente pubblicizzato.

La stessa norma prevede, poi, che un accompagnatore di fiducia, che sia iscritto nelle liste elettorali, segua in cabina l'elettore portatore di handicap impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto.

.....
Département collectivités locales, secrétariat du Gouvernement et affaires préfectorales

Collectivités locales

Bureau électoral et services démographiques

Dipartimento enti locali, segreteria della Giunta e affari di prefettura

Enti locali

Ufficio elettorale e servizi demografici

11100 Aoste
15, Place de la République
téléphone +390165274980 +390165274983 - +390165274984
télécopie +390165274988

11100 Aosta
Piazza della Repubblica, 15
telefono +390165274980 +390165274983 - +390165274984
telefax +390165274988

PEI entilocali-elettorale@regione.vda.it
pec eell_prefettura_vvff_protiv@pec.regione.vda.it
www.regione.vda.it
CF Regione: 80002270074
CF Prefettura: 80006880076

Devono intendersi "elettori portatori di handicap", anche le persone con handicap di natura psichica, allorché la rispettiva condizione comporti pure una menomazione fisica che incida sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto.

Si sottolinea che l'art. 55, secondo comma, del D.P.R. 361/1957 ha ampliato la facoltà di scelta del suddetto accompagnatore che potrà essere individuato dal disabile fra gli elettori di qualsiasi Comune della Repubblica e non più tra i soli elettori dell'Ente Locale ove è ubicato il seggio.

L'accompagnatore prescelto può esercitare tale funzione una sola volta e sulla sua tessera elettorale è fatta apposita annotazione dal Presidente del seggio presso il quale egli ha assolto tale compito.

La legge 5 febbraio 2003, n. 17, prevede inoltre che l'annotazione del diritto di voto assistito possa essere previamente inserita, su istanza dell'interessato corredata della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice (AVD) nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale, di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Pertanto, qualora l'elettore si presenti al seggio con la tessera personale nella quale sia apposto il suddetto simbolo o codice, egli dovrà essere ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore.

Qualora, invece, la tessera non presenti il suddetto simbolo o codice, oppure quando l'impedimento non sia evidente, esso potrà essere dimostrato con certificato medico il quale attesti che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore.

A tale proposito le Aziende Sanitarie Locali, nei tre giorni che precedono quello della votazione, devono garantire, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della citata legge 104/1992, la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione di cui all'art. 1 della legge 15/1991.

Si ricorda infine che nelle case di riposo per anziani e nei cronici nel cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria anche di modesta portata, come un'infermeria, la raccolta del voto degli elettori ricoverati in dette strutture può essere effettuata dall'ufficio distaccato di sezione, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 361/1957.

Inoltre, in conformità al parere espresso dal Ministero della Salute, devono essere ammessi a votare nel luogo di ricovero, a norma del citato D.P.R., i tossicodipendenti degenti presso le strutture di associazioni, enti e istituzioni pubbliche o private, anche quando, alle strutture medesime, non sia stato ancora concesso formalmente, da parte dell'Autorità Regionali competenti, l'esercizio dell'attività di assistenza sanitaria, sociale e riabilitativa.

Anche la raccolta del voto dei predetti elettori dovrà avvenire a cura dell'ufficio distaccato di sezione, secondo le modalità previste dal menzionato articolo 53 del D.P.R. 361/57.

Si invitano, pertanto, le SS.LL. a voler comunicare quanto sopra ai Presidenti di seggio in particolare per le preventive necessarie intese con le strutture interessate, ai fini di concordare l'orario di raccolta del voto delle categorie di elettori descritte in premessa.

Distinti saluti.

Il Dirigente
(Tiziana VALLET)
- documento firmato digitalmente -